

---

**REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO**  
**DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO**  
**APERTI NON ARMONIZZATI ARCA**

**ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3**

**ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5**

## A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

### Denominazione, tipologia e durata dei Fondi

Fondi comuni di investimento mobiliare armonizzati aperti (di seguito "Fondi" ovvero, con riferimento a ciascuno, "Fondo") denominati:

**ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3**

**ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5**

La durata dei Fondi è fissata al 31/12/2100 salvo proroga.

### Società di Gestione del Risparmio

ARCA SGR S.p.A. (di seguito SGR) con sede legale in Milano, via Mosè Bianchi 6, iscritta al n. 6 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio, tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (indirizzo internet: [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it)).

### Banca Depositaria

Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop a r.l., con sede legale in Modena, via San Carlo 8/20, iscritta al n.4932 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi, nonché quelle di rimborso delle quote di partecipazione sono espletate presso la sede della Banca Depositaria.

I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca Depositaria (indirizzo Internet: [www.bper.it](http://www.bper.it)).

### Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota, definito in millesimi di euro, è determinato dalla SGR:

– per il Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3 con cadenza giornaliera, con esclusione dei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana o festività nazionali italiane;

– per il Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5 con cadenza settimanale nel giorno di lunedì o, se festivo, nel primo giorno lavorativo successivo ai prezzi di riferimento del venerdì precedente. Qualora tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa Valori Italiana o festività nazionali italiane, sarà calcolato utilizzando gli ultimi prezzi disponibili. Il valore unitario della quota, solo ai fini di una puntuale rappresentazione delle consistenze patrimoniali nel rendiconto del Fondo, è inoltre determinato con riferimento ai prezzi dell'ultimo giorno lavorativo di Borsa aperta di ciascun anno solare quando non coincidente con la cadenza settimanale.

Il valore unitario di ciascuna quota è pubblicato, secondo la cadenza di determinazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Inoltre, il valore unitario della quota è reso disponibile sul sito internet [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it).

Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.

## B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

### 1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

#### 1.1 Parte relativa a ciascun Fondo

##### Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3

**Scopo.** È un Fondo flessibile che ha come scopo l'accrescimento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine, con un grado di rischio compreso tra medio-basso e medio-alto.

L'obiettivo del Fondo è di conseguire nell'orizzonte temporale del prodotto un rendimento netto medio annuo (al netto degli oneri a carico del Fondo ma al lordo degli oneri fiscali) superiore di 50 punti base all'indice Mts Bot lordo.

**Oggetto.** Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono:

- OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio; tali titoli sono caratterizzati da un elevato grado di liquidabilità e negoziati principalmente nei mercati regolamentati dei paesi dell'OCSE, con prevalenza dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e dell'Area del Pacifico. È previsto anche l'investimento nei Paesi Emergenti. Gli investimenti in OICR o in azioni di Sicav riguardano esclusivamente quelle parti la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente;
- nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza il patrimonio del Fondo potrà essere investito in depositi bancari ed in strumenti derivati;
- il Fondo non investe in Fondi chiusi e in Fondi speculativi.

**Politica d'investimento.** La Società di Gestione attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e in OICR specializzati nell'investimento in titoli di debito e strumenti del mercato monetario e valutario. L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 40% del patrimonio del Fondo.

La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza - sia allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, sia per un'efficiente gestione dell'esposizione al rischio sui mercati di riferimento in coerenza con il profilo di rischio del Fondo.

Relativamente alla gestione del portafoglio, l'utilizzo dei derivati si propone le seguenti principali finalità:

- 1) ridurre i costi di transazione;
- 2) usufruire dell'eventuale maggiore liquidità del mercato derivato rispetto a quello degli strumenti sottostanti;
- 3) rendere più rapida l'esecuzione delle transazioni;
- 4) migliorare il profilo reddituale coerentemente con gli obiettivi del prodotto.

Il fondo si propone un utilizzo contenuto della leva finanziaria.

La duration finanziaria media di portafoglio del Fondo è compresa fra 3 e 7 anni, ferma restando la possibilità di investire il portafoglio obbligazionario in strumenti finanziari a breve termine aventi una durata media finanziaria inferiore.

**Stile di gestione e tecniche d'investimento.** Viene adottato uno stile di gestione orientato al raggiungimento dell'obiettivo di rendimento sopra riportato, mantenendo un costante controllo del profilo di rischio assunto. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle società quotate sui mercati azionari o emittenti sui mercati obbligazionari. L'elevata diversificazione degli investimenti azionari ed obbligazionari sarà effettuata, in funzione dei diversi momenti di mercato, per attività finanziarie, per settori merceologici, per aree geografiche e valutarie.

##### Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5

**Scopo.** È un Fondo flessibile che ha come scopo l'accrescimento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo termine, con un grado di rischio compreso tra medio ed alto.

L'obiettivo del Fondo è di conseguire nell'orizzonte temporale del prodotto un rendimento netto medio annuo (al netto degli oneri a carico del Fondo ma al lordo degli oneri fiscali) superiore di 150 punti base all'indice Mts Bot lordo.

**Oggetto.** Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono:

- OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio; tali titoli sono caratterizzati da un elevato grado di liquidabilità e negoziati principalmente nei mercati regolamentati dei Paesi dell'OCSE, con prevalenza dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e dell'Area del Pacifico. È previsto anche l'investimento nei Paesi Emergenti. Gli investimenti in OICR o in azioni di Sicav riguardano esclusivamente quelle parti la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente;
- nel rispetto delle condizioni e del limite massimo complessivo previsto dall'Organo di Vigilanza, in Fondi chiusi quotati;

- nel rispetto delle condizioni e del limite massimo complessivo previsto dall’Organo di Vigilanza, in Fondi speculativi italiani ed esteri;
- nei limiti e nelle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza il patrimonio del Fondo potrà essere altresì investito in depositi bancari ed in strumenti derivati.

**Politica d’investimento.** La Società di Gestione attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati, sino al 60% del patrimonio del Fondo, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e in OICR specializzati nell’investimento in titoli di debito e strumenti del mercato monetario e valutario. Il Fondo potrà altresì investire, nel rispetto delle condizioni e del limite massimo complessivo previsto dall’Organo di Vigilanza, in Fondi chiusi quotati, sino al 50% del totale delle attività e, al fine prevalente di stabilizzare il rendimento del portafoglio, in Fondi speculativi italiani ed esteri, sino al 20% del totale delle attività.

La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza - sia allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, sia per un’efficiente gestione dell’esposizione al rischio sui mercati di riferimento in coerenza con il profilo di rischio del Fondo.

Relativamente alla gestione del portafoglio, l’utilizzo dei derivati si propone le seguenti principali finalità:

- 1) ridurre i costi di transazione;
- 2) usufruire dell’eventuale maggiore liquidità del mercato derivato rispetto a quello degli strumenti sottostanti;
- 3) rendere più rapida l’esecuzione delle transazioni;
- 4) migliorare il profilo reddituale coerentemente con gli obiettivi del prodotto.

Il Fondo si propone un utilizzo contenuto della leva finanziaria.

La duration finanziaria media di portafoglio del Fondo è compresa fra 3 e 7 anni, ferma restando la possibilità di investire il portafoglio obbligazionario in strumenti finanziari a breve termine aventi una durata media finanziaria inferiore.

**Stile di gestione e tecniche d’investimento.** Viene adottato uno stile di gestione orientato al raggiungimento dell’obiettivo di rendimento sopra delineato, mantenendo un costante controllo del profilo di rischio assunto. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle società quotate sui mercati azionari o emittenti sui mercati obbligazionari. L’elevata diversificazione degli investimenti azionari ed obbligazionari sarà effettuata, in funzione dei diversi momenti di mercato, per attività finanziarie, per settori merceologici, per aree geografiche e valutarie.

#### **Altre caratteristiche**

In aggiunta a quanto disposto dall’art. V delle “Modalità di funzionamento”, è previsto che in sede di calcolo della quota, per gli OICR speculativi oggetto di investimento per i quali risulti non essere disponibile il valore complessivo netto, si faccia riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell’OICR che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (c.d. “valore complessivo netto previsionale”). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota. Qualora la differenza tra il valore della quota calcolato utilizzando il valore complessivo netto previsionale e quello definitivo sia superiore alla soglia minima prevista all’art. 5.2 della Parte B) del presente regolamento, la SGR tratta tale differenza come errore di valorizzazione.

#### **1.2 Parte relativa a tutti i Fondi**

- 1) La partecipazione a un Fondo comune di investimento comporta dei rischi connessi con la natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della natura degli strumenti finanziari medesimi, determina la variabilità del valore della quota.
- 2) Ai sensi del presente Regolamento, per “mercati regolamentati” si intendono - oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, o nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D.Lgs. 58/98 - quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell’Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente regolamento.
- 3) La Società di Gestione si riserva la facoltà di investire parte del patrimonio di ciascun Fondo in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla Società di Gestione o da altra Società di Gestione del gruppo (di seguito “OICR collegati”) specializzati in un determinato settore economico o geografico e sempre che i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.
- 4) Gli investimenti dei Fondi sono effettuati nel rispetto delle condizioni e dei limiti prudenziali di frazionamento consentiti dalle vigenti disposizioni di vigilanza per i Fondi aperti non armonizzati. In tale ambito, in particolare, il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto dei propri specifici indirizzi di investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35%, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi

internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

- 5) La Società di Gestione ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei singoli Fondi in disponibilità liquide, anche per esigenze di tesoreria e più in generale la facoltà, da esercitare nell'interesse dei partecipanti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere una parte del patrimonio dei singoli Fondi in strumenti finanziari di tipo diverso da quelli ordinariamente previsti e illustrati ai sensi delle disposizioni specifiche di ciascun Fondo.
- 6) Le poste denominate in valute estere diverse dall'euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili su Reuters alle 4 p.m.(ora di Londra) oppure ai tassi di cambio di riferimento rilevati giornalmente dalla BCE ed anche pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- 7) La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

#### **Limiti alle operazioni in conflitto di interessi**

È previsto l'investimento in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR.

Le eventuali retrocessioni commissionali definite da rapporti d'affari con gli OICR non collegati oggetto di investimento saranno accreditate ai Fondi.

Ciascun Fondo può negoziare beni con altri Fondi gestiti dalla stessa SGR alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza.

## **2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE**

I Fondi sono del tipo "ad accumulazione dei proventi"; ne consegue che i proventi della gestione non sono distribuiti ai partecipanti ma vengono reinvestiti nel patrimonio dei Fondi medesimi.

## **3. REGIME DELLE SPESE**

### **3.1 Spese a carico dei Fondi**

Le spese a carico dei Fondi sono le seguenti:

- a) La provvigione di gestione riconosciuta alla SGR dai Fondi è pari:
  - per il Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3, all'1,00% su base annua del valore complessivo netto del Fondo; essa viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del medesimo trimestralmente, con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del trimestre solare;
  - per il Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5, all'1,60% su base annua del valore complessivo netto del Fondo; essa viene calcolata ogni giorno di valorizzazione e prelevata dalle disponibilità del Fondo trimestralmente in occasione del calcolo della quota successiva alla chiusura del trimestre solare.Sul Fondo acquirente non saranno fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti, ed ai fini del computo della commissione di gestione verranno dedotte le percentuali delle commissioni di gestione e di incentivo che il gestore dei Fondi collegati percepisce.
- b) I diritti e le spese dovuti alla Banca Depositaria per lo svolgimento dell'incarico conferitole, sono pari allo 0,07% su base annua, calcolati:
  - giornalmente per il Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3;
  - nei giorni di valorizzazione per il Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5;e prelevati dalle disponibilità di ciascun Fondo trimestralmente, con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del trimestre solare.
- c) Gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari.
- d) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo.
- e) I costi della stampa dei documenti destinati ai partecipanti e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica.
- f) Le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza.
- g) Le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo, ivi compreso quello di liquidazione.
- h) Gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse.
- i) Le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.
- j) Gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
- k) Il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi per il Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3 ed in occasione del calcolo della quota settimanale per il Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5.

### 3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

In relazione alla partecipazione al Fondo sono a carico dei singoli partecipanti i seguenti oneri.

a) **Commissione di sottoscrizione una tantum.**

La commissione è prelevata, sull'ammontare delle somme lorde investite, nella misura di:

Importo del versamento lordo	Percentuale
fino a 9.999 Euro	2,00%
Da 10.000 a 49.999 Euro	1,80%
Da 50.000 a 249.999 Euro	1,50%
Da 250.000 a 499.999 Euro	1,20%
Da 500.000 a 999.999 Euro	0,90%
Da 1.000.000 a 1.999.999 Euro	0,50%
Oltre 2.000.000 Euro	nessuna

In fase di collocamento, è data facoltà al collocatore di concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione unicamente in misura fissa pari al 50%, 75% o 100%.

Per i versamenti successivi nei Fondi opera il **beneficio di accumulo** in virtù del quale la commissione di sottoscrizione è applicata con l'aliquota corrispondente a quella prevista per l'importo risultante dalla somma della nuova sottoscrizione con gli importi lordi precedentemente versati nei Fondi ArcaCinqueStelle, ArcaMultiManager-valuta coperta e nei Fondi del presente Regolamento.

Dal suddetto beneficio di accumulo sono escluse le somme derivanti dal rimborso di quote dei predetti Fondi.

In virtù del **beneficio di scambio** per ogni operazione di sottoscrizione derivante dal contestuale rimborso di quote dei Fondi ArcaCinqueStelle, ArcaMultiManager-valuta coperta e dei Fondi del presente Regolamento, non si applicano le commissioni di sottoscrizione.

Per somme destinate ad altri Fondi Arca non è prevista l'applicazione del diritto fisso di rimborso.

b) **Diritti fissi.**

- per ogni operazione di sottoscrizione mediante versamento in unica soluzione, un diritto fisso di 1,50 Euro per importi fino a 500,00 Euro e di 3,50 Euro per importi maggiori di 500,00 Euro;
- per ogni operazione di sottoscrizione mediante versamento tramite Piani di Accumulo, un diritto fisso di 0,50 Euro;
- per ogni operazione di rimborso, un diritto fisso pari a 1,50 Euro per importi fino a 500,00 Euro e di 3,50 Euro per importi maggiori di 500,00 Euro.

c) **Commissioni per operazioni di rimborso e passaggio ad altro Fondo ravvicinate rispetto alla data di sottoscrizione.**

Per il Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3 a fronte di operazioni di rimborso e passaggio ad altro Fondo ravvicinato rispetto alla data di sottoscrizione è riconosciuto al Fondo una commissione pari allo 0,30% del controvalore da rimborsare, come disciplinato all'art. 4.2.

d) **Rimborso dei costi di emissione dei certificati.**

Il sottoscrittore, ai sensi dell'articolo II delle "Modalità di funzionamento", deve rimborsare i costi di emissione di ogni singolo certificato nonché delle spese di spedizione sostenute ai sensi del medesimo articolo II ovvero dell'articolo 4.3, della presente parte "B", qualora lo stesso non provveda direttamente al ritiro del certificato o dell'importo relativo al rimborso presso la sede della Banca Depositaria.

Il rimborso delle spese vive è limitato alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti dalla SGR, che provvede di volta in volta a renderli noti al partecipante interessato.

e) **Imposte e tasse**

Le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

## 4. PARTECIPAZIONE AL FONDO

### 4.1 Sottoscrizione delle quote

Salvo quanto previsto dall'articolo I delle "Modalità di funzionamento" del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.

La sottoscrizione delle quote può avvenire con una delle seguenti modalità:

- versamenti in un'unica soluzione al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione. L'importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 100,00 Euro, per il Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3, e 1.000,00 Euro, per il Fondo ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5; per i versamenti successivi è previsto un importo minimo di 100,00 Euro;

- adesione a Piani di Accumulo che consentono ai sottoscrittori di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo. L'adesione al Piano di Accumulo (di seguito anche denominato "PAC") si attua per periodi prestabiliti dal sottoscrittore, con versamenti di uguale importo, da effettuarsi con cadenza di 1, 2, 3, 4, 6 mesi, per importi minimi di 100,00 Euro, salvo il rispetto del versamento iniziale del Fondo ARCA RENDIMENTO t5, pari a 1.000,00 Euro, al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle spese. Le caratteristiche del piano prescelto sono riportate nel modulo di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in ogni momento versamenti anticipati purché pari o multipli della rata unitaria prescelta. Inoltre, in qualunque momento il sottoscrittore può decidere di non completare o sospendere il piano senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a suo carico. Il sottoscrittore può richiedere in ogni momento di variare il numero, la frequenza e l'importo dei versamenti, inviando la domanda di variazione alla Società di Gestione per il tramite dei Soggetti Collocatori. Al termine del PAC il sottoscrittore può proseguire il piano mediante ulteriori versamenti. Durante il Piano di Accumulo, sono ammessi versamenti in unica soluzione alle condizioni previste per i versamenti successivi.

In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo, la lettera di conferma dell'avvenuto investimento può essere inviata con periodicità trimestrale;

- operazione di passaggio tra Fondi disciplinata dal successivo articolo 4.3.

Le quote di partecipazione possono essere sottoscritte direttamente dal sottoscrittore ovvero da uno dei soggetti incaricati del collocamento al quale sia stato conferito un mandato con rappresentanza ed inoltrate alla SGR per il tramite di uno dei soggetti incaricati del collocamento, ad eccezione della clientela professionale di diritto.

Il soggetto incaricato del collocamento trasmette alla SGR l'apposita domanda di sottoscrizione, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la domanda di sottoscrizione, con l'indicazione nominativa dei sottoscrittori e dell'importo conferito e versa tale importo con valuta coincidente con quella della prima valorizzazione successiva alla SGR rubrica "Denominazione del Fondo". Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo.

La sottoscrizione delle quote si realizza mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, dell'importo del versamento (al lordo delle eventuali spese e delle commissioni di sottoscrizione), del bonifico bancario e della relativa valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

Il versamento del corrispettivo deve avvenire mediante bonifico bancario, non gravato da spese, a carico del sottoscrittore che può provvedere alla copertura anche a mezzo contanti, sul conto corrente presso la Banca Depositaria intestato a ARCA SGR S.p.A. rubrica "Denominazione del Fondo". Per le sottoscrizioni effettuate per il tramite di promotori finanziari, il bonifico può essere coperto anche mediante assegno bancario o circolare emesso all'ordine della SGR rubrica "Denominazione del Fondo", con clausola di non trasferibilità. La SGR impegna in tal caso le banche incaricate del collocamento, alle quali è stato conferito apposito mandato, a girare per l'incasso a favore dei comparti i predetti assegni bancari o circolari. Gli assegni sono incassati dalla banca incaricata del collocamento entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla loro ricezione e gli importi sono bonificati a favore del conto corrente intestato al Fondo presso la Banca Depositaria, con la medesima valuta indicata sul modulo di sottoscrizione; la valuta applicata è quella applicata dalla banca incaricata del collocamento.

La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.

Le domande di sottoscrizione di ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3 pervenute dopo le ore 13:00 si intendono ricevute nel giorno successivo. Le domande di sottoscrizione di ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5 pervenute dopo le ore 13:00 del giorno di valorizzazione della quota si intendono pervenute nel giorno di valorizzazione successivo (come indicato nell'art. 5.1).

## 4.2 Rimborso delle quote

Salvo quanto previsto all'articolo VI delle "Modalità di funzionamento" del presente Regolamento, al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina:

- la richiesta di rimborso, irrevocabile, può avvenire per iscritto o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte nell'art. 4.1;
- il rimborso viene eseguito presso la sede della Banca Depositaria su istruzioni della SGR a mezzo bonifico o assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine di uno degli intestatari del Fondo. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del sottoscrittore;
- le domande di rimborso di ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3 pervenute dopo le ore 13:00 si intendono ricevute il primo giorno lavorativo successivo; le domande di rimborso di ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5 pervenute dopo le ore 13:00 del giorno di valorizzazione della quota si intendono pervenute nel giorno di valorizzazione successivo (come indicato nell'art. 5.1);

- se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'articolo II delle "Modalità di funzionamento". Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopradescritte;
- la corresponsione del rimborso avverrà entro 15 giorni dalla richiesta;
- in mancanza di specifiche disposizioni del sottoscrittore, si procederà a rimborsare per prime le quote sottoscritte con modalità in unica soluzione e, in caso di incapienza, quelle sottoscritte tramite PAC;
- in caso di singola richiesta di rimborso, diretta o per passaggio fra Fondi, di importo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo, la SGR si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di tutelare gli altri partecipanti. In particolare, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e ricostruire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non potrà comunque essere successivo a 4 giorni dalla richiesta di rimborso per ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3, mentre per ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5 non potrà essere oltre la valorizzazione settimanale immediatamente successiva alla valorizzazione settimanale della richiesta di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi, la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente punto verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse. Il sottoscrittore può richiedere di revocare o frazionare la richiesta di rimborso senza oneri aggiuntivi;
- in caso di richiesta di rimborso, diretta o per passaggio fra Fondi, ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione disposta dallo stesso partecipante, la SGR assoggetterà il controvalore del rimborso ad una commissione pari allo 0,30% che sarà riconosciuta al Fondo, al fine di assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti. La richiesta di rimborso si considera ravvicinata a quella di sottoscrizione quando tra le due operazioni intercorrono meno di 3 giorni lavorativi.

Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato delle quote immesse nel certificato cumulativo secondo le seguenti modalità:

- a) accredito dell'importo rimborsato. In tal caso devono essere indicati: la data di decorrenza del piano di rimborso, che deve essere almeno 30 giorni successiva alla data di sottoscrizione; le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso; la frequenza del rimborso, che può essere di 1, 2, 3, 4, 6, 12 mesi e il corrispondente importo da disinvestire. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente. Le istruzioni successive sostituiscono a tutti gli effetti quelle precedentemente impartite e devono pervenire alla SGR - direttamente o per il tramite dei Soggetti Collocatori - non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione di rimborso nonché contenere le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento;
- b) rimborso e contestuale sottoscrizione di quote dei Fondi disciplinati dal presente Regolamento. La frequenza di tale operazione può essere di 1, 2, 3, 4, 6, 12 mesi. Le istruzioni per il passaggio programmato tra Fondi possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente. Le istruzioni successive sostituiscono a tutti gli effetti quelle precedentemente impartite.

I singoli rimborsi programmati devono essere di importo unitario costante di almeno 100,00 Euro. Il rimborso programmato viene eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato il giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso, ovvero il primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota. L'importo dovuto viene messo a disposizione del richiedente per il tramite dei Soggetti Collocatori secondo le modalità previste ai commi precedenti.

Qualora alla data prestabilita per il rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato:

- nel caso di cui al precedente punto a) la relativa disposizione viene eseguita per l'importo di quote esistenti e il piano di rimborso programmato si intende estinto;
- nel caso di cui al precedente punto b) la relativa disposizione non viene eseguita.

Le istruzioni per il rimborso programmato si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla Società di Gestione del Risparmio entro il trentesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante al Fondo.

Non possono essere operanti più piani di rimborso programmato relativi allo stesso Fondo ed è fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi ordinari in aggiunta a quelli programmati.

## 4.3 Operazioni di passaggio tra Fondi

A fronte del rimborso di quote di un Fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote dell'altro Fondo o di diverso Fondo istituito dalla SGR.

L'operazione di passaggio tra Fondi istituiti dalla SGR può avvenire per richiesta scritta da inoltrare esclusivamente per il tramite dei soggetti collocatori ad eccezione della clientela professionale di diritto, o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza secondo le modalità descritte all'articolo 4.1.

Ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo è subordinata al decorso del termine di 7 giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 58/98.

**Passaggio da ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5 ad ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3.** La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità: il giorno di riferimento del rimborso è il giorno di ricezione della relativa richiesta da parte della SGR ovvero, se in tale giorno non è prevista la valorizzazione della quota, il primo giorno successivo nel quale viene determinata la valorizzazione, salvo i casi di sospensione del rimborso di cui all'articolo VI delle "Modalità di funzionamento"; il giorno di regolamento del rimborso è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di riferimento; il giorno di riferimento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con il giorno di valuta del rimborso riconosciuta dalla Banca Depositaria; il giorno di regolamento della sottoscrizione è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di riferimento. Le domande di passaggio tra Fondi pervenute dopo le ore 13,00 del giorno di valorizzazione della quota si intendono pervenute nel giorno di valorizzazione successivo (come indicato nell'art. 5.1).

**Passaggio da ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3 ad ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5.** La Società di Gestione del Risparmio, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità: il giorno di riferimento del rimborso è il giorno di ricezione della relativa richiesta da parte della Società di Gestione del Risparmio ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario, il primo giorno successivo nel quale viene determinato il valore della quota, salvo i casi di sospensione del rimborso di cui all'articolo VI delle "Modalità di funzionamento"; il giorno di regolamento del rimborso è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di riferimento.

La sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante viene effettuata il primo giorno di valorizzazione della quota successivo al giorno di valuta del rimborso riconosciuta dalla Banca Depositaria come indicato nella Scheda Identificativa. Le domande di passaggio tra Fondi pervenute dopo le ore 13:00 si intendono ricevute il primo giorno lavorativo successivo. I controvalori sottoscritti rivenienti dai relativi disinvestimenti saranno riconosciuti al Fondo prescelto con valuta compensata. La SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma per ogni singola operazione di passaggio effettuata.

## 5. DEROGHE ALLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO INDICATE NELLA PARTE C)

### 5.1 Giorno di riferimento

In deroga a quanto previsto al punto 5, art. I, parte C) "Modalità di funzionamento" del presente Regolamento, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso di ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5 e per le operazioni di passaggio da ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t5 ad ARCA RENDIMENTO ASSOLUTO t3 per giorno di riferimento si intende il primo giorno di valorizzazione, come precisato nella Scheda Identificativa, successivo alla ricezione delle relative richieste pervenute alla SGR entro le ore 13:00 di ogni venerdì ovvero, se festivo o Borsa Italiana chiusa, entro le ore 13:00 del primo giorno lavorativo antecedente.

### 5.2 Errata valorizzazione della quota - soglia di irrilevanza dell'errore

In deroga a quanto previsto al punto 4, art. V, parte C) "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento, la SGR può astenersi dal porre in essere le attività indicate nelle lettere a) e b) dello stesso articolo nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto opportunamente ricalcolato.

## C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

### 1. PARTECIPAZIONE AL FONDO

- 1) La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 2) La sottoscrizione delle quote può avvenire esclusivamente a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 3) La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- 4) La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 5) Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella parte "B) Caratteristiche del Prodotto" del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 6) Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
- 7) Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro Fondo o Comparto (switch), il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte "B) Caratteristiche del Prodotto".
- 8) Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 9) In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 10) A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
- 11) L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 12) Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
- 13) La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

### 2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

- 1) I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
- 2) La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 3) Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

- 4) A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o raggruppamento.
- 5) In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

### **3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI**

- 1) L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
- 2) Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
- 3) La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività, ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

### **4. SPESE A CARICO DELLA SGR**

- 1) Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

### **5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE**

- 1) Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
- 2) Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 3) Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4) Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

### **6. RIMBORSO DELLE QUOTE**

- 1) I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 2) La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 3) La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
  - la denominazione del Fondo o del Comparto oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;

- 
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 4) La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute entro l'orario previsto dal successivo punto 5.
  - 5) Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte "B) Caratteristiche del Prodotto" del presente Regolamento.
  - 6) Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
  - 7) Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte "B) Caratteristiche del Prodotto" è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/Comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
  - 8) La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
  - 9) La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore a un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
  - 10) L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- 2) L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
- 3) Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 4) Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 5) Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## **8. LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

- 1) La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2) La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3) Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio della avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;

- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.